

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE NUOVE PROPOSTE
M.P.C.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTE PORZIO CATONE RM VIA
DELLA MERIDIANA 3

Numero REA: RM - 603569

Codice fiscale: 07186920588

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" Racc. 4886

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel co-
mune di Monte Porzio Catone la Società cooperativa denominata
"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVE PROPOSTE M.P.C."

1.2 La Cooperativa, si ispira ai principi fondamentali della
Costituzione Italiana; pone la centralità della persona come
fine di ogni azione, in coerenza con i principi di solidarietà
e sussidiarietà; riconosce il lavoro come diritto e mezzo di
realizzazione della persona; allo scopo di offrire il proprio
servizio nella gestione di iniziative ed opere rivolte alla
persona nella varie età e situazioni della vita, per attività
educative, culturali, assistenziali, sportive, ricreative, at-
tività artigianali e commerciali.

1.3 Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI
del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione,
si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a
responsabilità limitata.

1.4 La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo
amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie con o
senza stabile rappresentanza organica, in tutto il territorio
nazionale ed estero.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e tale durata po-

trà essere prorogata una o più volte a norma di legge.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa, conformemente all'art. 1 lettera a) e b) della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell'articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381;

b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

3.2 La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi può essere connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

3.3 La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Pertanto è retta e disciplinata secondo il prin-

cipio della mutualità senza fini di speculazione privata.

3.4 La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

3.5 i criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa e i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea, ai sensi dell'art.6 della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni.

3.6 A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 Il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si propone di fornire ad Enti pubblici e privati, e/o privati cittadini servizi ed attività educative, socio-educative, socio-assistenziali, socio-sanitarie, motorie, riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi, attività finalizzate al recupero ed alla qualificazione umana, culturale, professionale ed in particolare all'inserimento so-

	ciale e lavorativo delle persone svantaggiate di cui alla leg-
	ge 381/91 ha come oggetto:
	A) <u>La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi:</u>
	- con attività nel campo dei servizi socio-sanitari, assisten-
	ziali, educativi e di istruzione e, in particolare, a favore
	di minori, portatori di handicap, anziani, tossicomani, porta-
	tori di devianze sociali e nuove forme emergenti di bisogni e
	povertà;
	- centri socio riabilitativi, educativi ed occupazionali, ser-
	vizi di aiuto personale ed interventi mirati verso le persone
	con handicap in situazioni di gravità che valorizzano le abi-
	lità di ogni persona e agiscono sulla globalità delle situa-
	zioni di handicap;
	- realizzazione di comunità alloggio per minori ed interventi
	a vari livelli (locale regionale, nazionale) per favorire la
	promozione dei diritti, la qualità, lo sviluppo e la realizza-
	zione individuale e la socializzazione dell'infanzia e
	dell'adolescenza secondo quanto disposto dalla legge 28.08.97
	n. 285 e delle leggi emanate ed emanande nella materia;
	- realizzazione di tutti i servizi socio - assistenziali pre-
	visti dalla L. 328/00 e da tutte le leggi emanate ed emanande
	nella materia;
	- strutture sociali, di incontro, scolastiche, parascolastiche
	e servizi ausiliari di collegamento;
	- progettare, organizzare e gestire strutture residenziali o

	semi residenziali (centri diurni, case alloggio, case fami-
	glia) di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare le attivi-
	tà statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo socia-
	le.
	- aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo anche in
	collaborazione con Enti pubblici territoriali: casa ferie,
	strutture alberghiere e simili;
	- attività di prevenzione del disadattamento e della disper-
	sione scolastica;
	- attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di
	devianza o marginalità ed attività di orientamento scolastico;
	- attività per la promozione delle pari opportunità fra i ses-
	si;
	- servizi per la promozione culturale e l'animazione del tempo
	libero degli anziani, disadattati, svantaggiati, emarginati,
	extracomunitari, immigrati, indigenti e marginali, quali cen-
	tri di accoglienza e di incontro, circoli culturali e ricrea-
	tivi;
	- servizio di segretariato sociale;
	- servizio civile in attuazione della relativa normativa na-
	zionale e regionale;
	- l'assistenza agli immigrati e agli emigrati secondo le di-
	sposizioni di legge in materia;
	- servizi per l'affidamento e la mediazione familiare e
	l'adozione nazionale ed internazionale;

	- centri sociali per la promozione, l'animazione sociale e
	culturale del territorio e l'impegno educativo e di promozione
	di una cultura solidale tramite la valorizzazione delle perso-
	ne, delle responsabilità a vari livelli e la tutela dei dirit-
	ti civili;
	- centri di riabilitazione per soggetti affetti da minorazioni
	fisiche, psichiche e sensoriali e per portatori di handicap;
	- gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, didattici e
	di animazione ivi compresa la realizzazione di supporti di
	qualsiasi rivolti alla comunità in generale: palestre anche a
	scopo terapeutico, piscine, maneggi, campi sportivi;
	-servizi per attività di svago e ludico-ricreativo per minori
	(parco giochi, laboratori creativi-espressivi, affettivo-
	relazionali);
	- asili nido, ludoteche, centri polivalenti;
	- la promozione, la progettazione e la gestione, anche per
	contratto e/o convenzione con enti pubblici e privati, di ser-
	vizi alla persona quali:
	- assistenza domiciliare
	- assistenza domiciliare integrata-post ospedaliera
	- assistenza educativa nelle scuole a favore di minori diver-
	samente abili;
	- attività di prevenzione del disadattamento e della disper-
	sione scolastica;
	- attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di

	devianza o marginalità ed attività di orientamento scolastico;	
	- servizi di trasporto per minori inabili ed anziani;	
	- la consulenza psicologica, psicoterapica, medica e sociale	
	svolta in maniera singola o interdisciplinare nei confronti di	
	singoli, gruppi, istituzioni pubbliche e private;	
	B) la cooperativa potrà svolgere attività diverse, agricole,	
	industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inseri-	
	mento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4	
	della legge 381/91, quali:	
	- attività di laboratorio e commercializzazione di materiali	
	di recupero;	
	- attività artigianali: falegnameria, idraulica, muratura,	
	pittura, elettrici;	
	- attività di sartoria in genere;	
	- attività di manutenzione del verde;	
	- pulizie e disinfestazioni per enti pubblici e privati;	
	- call center;	
	- servizi di catering, servizi mensa;	
	- servizi di lavanderia e affini;	
	- gestione di spacci bar, punti di ristoro e simili;	
	- gestione di spazi verdi;	
	- gestione parcheggi auto, cicli, motocicli;	
	- servizi di trasporto persone;	
	- servizi di facchinaggio e traslochi;	
	- consegne e ritiri a domicilio;	

	- gestione di strutture di ricezione turistico/alberghiere;	
	- gestione di impianti sportivi in genere e relativi servizi;	
	- gestione impianti turistici, esposizioni, musei: campeggi,	
	parchi, arenili, aree di balneazione, centri di agriturismo,	
	ivi compresa la gestione di spacci-bar e punti di ristoro an-	
	nessi ai medesimi ed anche compresa la funzione di guide turi-	
	stiche;	
	- promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite ed	
	escursioni, atte ad integrare socialmente e culturalmente e a	
	fornire occasioni di sano svago alla collettività tutta;	
	- organizzazione manifestazioni, meeting, convegni,	
	- pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servi-	
	zi pubblici comunali e provinciali;	
	- la gestione di centri di raccolta e di centri di custodia	
	per animali;	
	- la gestione di botteghe indirizzate alla rivalutazione	
	dell'artigianato locale e al restauro in genere.	
	4.2 La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla re-	
	alizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamen-	
	te che direttamente attinenti ai medesimi.	
	4.3 La cooperativa, inoltre, si propone di operare per:	
	- la formazione, l'addestramento, la qualificazione,	
	l'aggiornamento e l'intervento professionale tramite	

10 di 47

	grado ivi comprese scuole di formazione al volontariato e alle	
	professionalità richieste del Terzo settore;	
	4.4 La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle	
	sopramenzionate ad eccezione di quelle ad essa direttamente	
	connesse.	
	La cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali	
	potrà:	
	- stipulare convenzioni e/o assumere personale, ove non ve ne	
	sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali	
	all'attività;	
	- compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le atti-	
	vità sociali ed imprenditoriali utili al raggiungimento degli	
	scopi suddetti;	
	- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità	
	analoghe e comunque accessorie all'esercizio sociale nei limi-	
	ti imposti dalla legge, attraverso interessenze e partecipa-	
	zione sotto qualsiasi forma;	
	- usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e	
	di tutte le provvidenze comunitarie, statali, regionali e di	
	qualunque altro ente previste dalle leggi emanate ed emanande;	
	4.5 Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di eserci-	
	zio di professioni riservate per cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	4.6 La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette	

da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

4.7 La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.8 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (soci ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore

	re al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i	
	sessi che abbiano compiuto il 18 esimo anno di età, che abbia-	
	no la capacità di agire e che, per la loro capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, posso-	
	no partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e at-	
	tivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. In	
	particolare, a titolo esemplificativo, benché non esaustivo,	
	possono essere ammessi nella categoria dei soci lavoratori co-	
	loro che: a) per la loro capacità effettiva di lavoro, attitu-	
	dine e specializzazione siano in grado di svolgere servizi so-	
	cio-assistenziali ed educativi (ricadenti nella tipologia	
	dell'attività indicata all'art.1 comma I lett. A legge 381/91;	
	b) soggetti svantaggiati (come definiti all'art.4 legge	
	381/91) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitu-	
	dine e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
	lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorati-	
	va per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza	
	professionale idonea alle mansioni da svolgere anche e soprat-	
	tutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svan-	
	taggiati;	
	c) possono essere ammessi come soci volontari, tutti coloro	
	che si impegnano a prestare opera gratuita esclusivamente per	

	fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge
	381/91.
	5.3 l'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo del-
	lo scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del so-
	cio all'attività economica e sociale della cooperati-
	va; indipendentemente dal tipo contrattuale in concreto conve-
	nuto per regolamentare il rapporto tra Cooperativa e socio la-
	voratore.
	5.4 le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione
	del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.
	5.5 possono essere ammessi come soci anche soggetti i cui in-
	teressi siano coerenti con l'attività della cooperativa.
	5.6 Possono altresì essere ammessi come soci le persone giuri-
	diche o private, Associazioni ed Enti nei cui statuti sia pre-
	visto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della coo-
	perazione sociale.
	5.7 In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che
	esercitano in proprio imprese identiche od affini, o parteci-
	pano a società che, secondo la valutazione dell'Organo ammini-
	strativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva con-
	correnza con la Cooperativa.
	5.8 Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici
	e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon
	funzionamento della società.
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)

15 di 47

16 di 47

del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della eventuale effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al re-

	golamento interno ed alle legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali.	
	f) qualora richiesto, autocertificazione ai sensi di legge	
	dalla quale risulti la situazione dei precedenti penali ed e-	
	ventuali carichi pendenti che dovrà essere confermata in caso	
	di ammissione, da un certificato generale del casellario giu-	
	diziale e carichi pendenti, di data non anteriore a tre mesi	
	dalla data di ammissione a socio;	
	g) qualora richiesto, certificato medico attestante l'idoneità	
	all'attività lavorativa;	
	h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 41 e seguenti del	
	presente statuto.	
	7.2 Qualora la richiesta di ammissione alla compagine sociale	
	dovesse essere fatta da ente o persona giuridica, la domanda	
	di ammissione dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) la denominazione o la ragione sociale, la sede e l'attività	
	che ne formano oggetto, il codice fiscale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	d) il numero dei soci, o componenti della persona giuridica	
	richiedente;	
	7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda se-	

	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutua-
	listico e l'attività economica svolta. 7.4 La deliberazione di
	ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,
	a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.
	7.5 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-
	carla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non
	sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro
	il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con
	propria decisione.
	Art. 8 (Obblighi del socio)
	8.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e
	dallo statuto, i soci sono obbligati:
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati
	dall'Organo amministrativo:
	- del capitale sottoscritto;
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-
	gli Amministratori;
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-
	gli organi sociali.

8.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio, così come l'insorgenza anche di una sola delle ragioni di incompatibilità con la propria permanenza nella compagine sociale previste nel presente statuto.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

9.1 La qualità di socio si perde per: morte, recesso, esclusione, decadenza o per liquidazione o scioglimento dell'Ente o della Persona Giuridica.

9.2 I soci che abbiano maturato il diritto alla pensione, ovvero raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, possono diventare Soci onorari della Cooperativa.

9.3 Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono diventare Soci onorari della Cooperativa, anche persone fisiche e giuridiche aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa o della cooperazione in generale.

Art. 10 (Recesso del socio)

10.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	10.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ri-	
	corrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso.	
	10.3 Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	10.4 sia la comunicazione del recesso che la conseguente	
	comunicazione della relativa delibera adottata dal c.d.a. do-	
	vranno essere comunicate per raccomandata anche a mano.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	11.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che i-	
	neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	

22 di 47

	l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo del-	
	la eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	i) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti	
	dissidi o disordini fra i soci;	
	l) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di	
	lavoro con la cooperativa.	
	11.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt.	
	41 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti. 11.3 L'esclusione	
	diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi	
	a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	12.1 Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclu-	
	sione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomanda-	
	ta con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adotta-	
	ti dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 41	
	e seguenti del presente statuto.	
	12.2 L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	

Art. 13 (Liquidazione)

13.1 I soci receduti od esclusi o decaduti hanno diritto al solo rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ovvero eventualmente rivalutate ai sensi dei successivi articoli.

13.2 La sua liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

13.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

13.4 In ogni caso la Cooperativa avrà diritto di trattenere la quota a compensazione di eventuali danni materiali che saranno stati cagionati alla stessa cooperativa dal comportamento doloso e/o colposo del socio nell'esercizio del rapporto mutualistico.

Art. 14 (Morte del socio)

14.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

14.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dal-

la quale risultino gli aventi diritto.

14.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

14.4 In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

14.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

15.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

15.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), f), g), i), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel re-

	golamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione
	calcolata come sopra.
	15.3 Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito de-
	rivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pa-
	gamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposi-
	to regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutua-
	listiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243
	del codice civile.
	15.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno
	avuto effetto.
	15.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associa-
	tivo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente
	è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
	15.6 Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsa-
	bili verso la Società gli eredi del socio defunto.
	TITOLO IV SOCI SOVVENTORI
	Art. 16 (Soci sovventori)
	16.1 Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)
	17.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad og-

	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati
	da quote trasferibili del valore di Euro 100,00 ciascuna.
	17.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote
	pari a Euro 1.500,00.
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)
	18.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei
	soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-
	mente previo gradimento dell'Organo amministrativo.
	18.2 pertanto il socio che intende trasferire le quote, deve
	darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccoman-
	data, fornendo, con riferimento all'acquirente e gli ammini-
	stratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento
	della comunicazione.
	18.3 in caso di mancato gradimento del soggetto acquirente in-
	dicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli ammini-
	stratori provvederanno ad indicare altro gradito e, in mancan-
	za, il socio potrà vendere a chiunque.
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)
	19.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la
	quale devono essere stabiliti:
	a) l'importo complessivo dell'emissione;
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori

	sulle quote emesse;
	c) il termine minimo di durata del conferimento;
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
	19.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.
	19.3 I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
	19.4 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

19.5 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

20.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

20.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci ordinari.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-

me versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria; e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

22.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

22.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

22.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

22.4 Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

23.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-

31 di 47

	non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita so-	
	ciale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	23.5 La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	23.6 L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di u-	
	tili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	24.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilan-	
	cio di esercizio, può appostare somme al conto economico a ti-	
	tolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo con-	
	sentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	24.2 L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibe-	
	rano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della nor-	
	mativa vigente.	
	24.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in	
	ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e quali-	
	tà degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa	
	ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento.	
	TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	

	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (qualificazione e competenze)	
	26.1 l'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi della	
	legge.	
	26.2 l'Assemblea ordinaria	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al pre-	
	cedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferi-	
	menti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	

	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli ar-
	gomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua appro-
	vazione
	26.3 sono di competenza dell'assemblea straordinaria
	a) le modifiche dello statuto;
	b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri
	dei liquidatori
	c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal pre-
	sente statuto.
	Art 27 (Convocazione dell'Assemblea)
	27.1 La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R,
	inviata 8 giorni prima dell'adunanza o mediante fax, e-mail o
	avviso da affiggere presso la sede sociale 8 giorni prima
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che de-
	ve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
	27.2 l'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte
	che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-
	meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci si sottopon-
	gano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli
	amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve
	avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni

	dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei	
	soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibe-	
	ra, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla	
	base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	27.3 l'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune	
	in cui è posta la sede sociale purché in Italia.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	28.1 Assemblea ordinaria: In prima convocazione l'Assemblea è	
	regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In	
	seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	28.2 L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	28.3 Assemblea straordinaria: In prima convocazione l'Assem-	
	blea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappre-	
	sentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è re-	
	golarmente costituita quando sia presente o rappresentato al-	
	meno un terzo dei soci aventi diritto al voto.	
	28.4 l'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni	
	ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	28.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si repu-	

ta regolarmente costituita in forma totalitaria quando è presente di persona o per delega la totalità dei soci e ad essa assemblea partecipano tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 (Votazioni)

29.1 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

29.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

30.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

30.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2.

30.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

30.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria

	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del co-	
	dice civile.	
	30.5 Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	30.6 Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	30.7 La delega non può essere rilasciata con il nome del rap-	
	presentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	31.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammi-	
	nistrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assen-	
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	31.2 Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non so-	
	cio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	32.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da un numero di Consiglieri variabile da 2 a 5,	
	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	

	giuridiche.	
	32.2 Gli Amministratori non possono essere nominati per un pe-	
	riodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della carica.	
	Art.33 (Presidente del Consiglio di Amministrazione)	
	33.1 il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza	
	successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un pre-	
	sidente e un vice presidente, ove non vi abbia provveduto	
	l'assemblea.	
	33.2 il presidente del consiglio di amministrazione convoca il	
	consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne	
	coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a	
	tutti i consiglieri.	
	33.3 il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei	
	suoi membri.	
	Art. 34 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	34.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	34.2 L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	

sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

34.3 ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

35.1 L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

35.2 La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

35.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

35.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

36.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministra-

	tori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione ap-
	provata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Gli am-
	ministratori così nominati restano in carica fino alla succes-
	siva assemblea.
	36.2 qualora venga meno la maggioranza degli amministratori
	nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono con-
	vocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori
	mancanti.
	36.3 gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli
	in carica all'atto della loro nomina.
	36.4 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministra-
	tori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta
	d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
	36.4 In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio
	di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo
	in carica fino alla sostituzione.
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)
	37.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nomina-
	to. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dov-
	to agli Amministratori investiti di particolari cariche.

	37.2 La remunerazione degli amministratori investiti della ca-	
	rica di presidente, amministratore o consigliere delegato è	
	stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi deter-	
	minati dall'assemblea.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	
	38.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rap-	
	presentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudi-	
	zio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pub-	
	bliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura	
	ed a qualsiasi titolo, rilasciandole liberatorie quietanze.	
	38.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procura-	
	tori nelle liti attive e passive riguardanti la società davan-	
	ti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	38.3 La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti	
	delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati,	
	se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Istitutori e Procuratori speciali.	
	38.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti	
	i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	38.5 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammi-	
	nistrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estra-	
	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	

guardo.

Art. 39 (Collegio sindacale)

39.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

39.2 Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

39.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

39.4 Essi sono rieleggibili. 39.5 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

39.6 per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art.2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Art.40 (funzioni e poteri)

40.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

40.2 il collegio sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti nel caso previsto dell'art.2409 bis, terzo comma

	del codice civile.	
	TITOLO VII CONTROVERSIE	
	Art. 41 (Clausola arbitrale)	
	41.1 Le parti convengono che tutte le controversie eventual-	
	mente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché rela-	
	tive a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un ten-	
	tativo di composizione tramite conciliazione, in base alla	
	procedura di conciliazione della Camera di Commercio territo-	
	rialmente competente con riferimento alla sede della società,	
	in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla	
	conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organi-	
	smo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto	
	presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e con-	
	corde richiesta delle parti.	
	41.2 Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, en-	
	tro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso	
	periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta	
	alla cognizione degli arbitri.	
	41.3 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo	
	le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati dal presi-	
	dente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la socie-	
	tà, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del	
	Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	

	sia oggetto di controversia la qualità di socio;
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,
	o nei loro confronti. 41.4 La clausola arbitrale di cui al
	comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche
	non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di
	proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da
	parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative
	alla mancata accettazione della domanda di adesione.
	41.5 L'accettazione della nomina alla carica di Amministrato-
	re, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa ade-
	sione alla clausola di cui al comma precedente.
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)
	42.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)
	43.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel
	seguente ordine:
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.
	23, lett. c);
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

44.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 (Mutualità prevalente)

45.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio

46 di 47

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO,
AI SENSI DELL' ART. 23 D.LGS 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI
REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE CON AUT. N. 3/4774/2000 DEL 19.07.2000